

ACCORDO AZIENDALE ORARIO DI LAVORO

Il giorno 29.05.2014 maggio, alle ore 18.30, presso la sala riunioni stanza 145, via Don Federico Tosatto n. 147, Mestre Venezia, si sono incontrate le delegazioni trattanti incaricate della contrattazione decentrata di livello aziendale, ex art. 4 Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Comparto Sanità 07.04.1999.

Premesso quanto previsto dalla normativa vigente in materia di turni di lavoro e riposo compensativo, ed in particolare il Decreto Legislativo n. 66/2003 e s.m.i.;

Richiamato l'art. 5 del CCNL del comparto sanità siglato il 10.04.2008, in cui è precisato che, nel rispetto dei principi generali di protezione, sicurezza e salute dei lavoratori e al fine di preservare la continuità assistenziale, il riposo consecutivo giornaliero, nella misura prevista dall'art. 7 del D. Lgs. n. 66 del 2003, in via sperimentale può essere oggetto di deroga, a seguito di accordo definito ai sensi dell'art. 4, comma 5 del CCNL del 07 aprile 1999;

Considerato che la fase di sperimentazione si conclude con il 31 maggio 2014;

Le parti concordano:

MODELLO ORARIO

Si definisce un nuovo modello di turnistica regolare ciclico in quinta (modulo breve che si ripete generalmente ogni cinque giorni), che prevede che si rispetti di norma la matrice del turno sviluppato in cinque settimane, così articolato:

M mattina; **P** pomeriggio; **N** notte; **SN** smonto notte; **R** riposo

PROGRAMMAZIONE DELLA TURNISTICA

La matrice del turno sviluppata nelle cinque settimane previste dal ciclo turno viene predisposta dal Coordinatore con cadenza mensile ed esposta presso l'Unità Operativa ed inserita nel portale informatizzato entro il 21 del mese antecedente a quello di riferimento per rendere conoscibili con congruo anticipo i turni di lavoro, al fine di consentire al dipendente la libera organizzazione del proprio tempo di non lavoro.

Il turno in fase di programmazione dovrà rispettare i limiti di riposo giornaliero previsti dalla normativa vigente .

Considerato che l'articolazione del turno sviluppata in più settimane comporta un debito/credito orario settimanale, si possono prevedere ulteriori presenze in servizio necessarie a contemperare le esigenze dei pubblici servizi a garanzia dei livelli essenziali di assistenza nella propria unità operativa, nonché il prolungamento orario del turno antimeridiano.

A cadenza quadrimestrale verrà fatta una valutazione per la programmazione di eventuali turni compensativi per debito orario nel rispetto del limite massimo di 48 ore settimanali e tenuto conto delle norme di protezione definite dal presente accordo.

SOVRAPPOSIZIONE ORARIA

Si riconosce per l'attività di "cambio turno - passaggio di consegne e vestizione", a tutti i profili professionali, nelle unità operative che garantiscono cicli assistenziali di degenza

sulle 24 ore, nonché nei servizi di Urgenza/Emergenza, una sovrapposizione oraria sino a 15 minuti per turno di lavoro. Tale sovrapposizione oraria è calcolata come orario di lavoro convenzionalmente erogato all'inizio del turno, ed è riconosciuta in maniera automatica e informatizzata, a tutto il personale classificato come turnista sulle 24 ore anche per i giorni in cui effettuerà turni di mattina e di pomeriggio.

Al personale turnista sulle 12 ore saranno riconosciuti sino a 15 minuti per turno di lavoro entro il 1 agosto 2014, previa individuazione e fatta eccezione dei servizi in cui il passaggio delle consegne/vestizione/cambio turno ~~non~~ possa realizzarsi all'interno dell'orario di servizio.

Il personale sulle 12 ore che effettua turni con modelli analoghi alle seguenti fattispecie:

7.00-14.12 / 11.48-19.00

8.00-15.12/ 12.48-20.00,

data la sovrapposizione già presente nel modello orario, effettuerà l'attività di passaggio di consegne/vestizione nell'ambito del modello orario programmato.

RIENTRI IN SERVIZIO (per situazioni di criticità)

Eventuali situazioni di criticità dovuta a assenze improvvise non compensabili con le normali integrazioni dipartimentali, si potrà procedere a modifiche dell'articolazione oraria prevedendo rientri in servizio, con un'equa distribuzione, al fine di garantire la continuità e la sicurezza assistenziale, nel rispetto del limite massimo delle 48 ore settimanali e dei riposi. Qualora la situazione assuma carattere non sporadico ma rilevante dovrà essere data tempestiva informativa alle OO.SS.

RECUPERI COMPENSATIVI

Nell'ipotesi in cui la presenza in servizio svolta all'interno dell'orario di lavoro comporti crediti orari, che non trovano una naturale compensazione nella programmazione del turno, tali crediti vanno recuperati, nell'ambito della ciclicità del turno. I recuperi vanno concordati con il coordinatore, che li autorizza, e può eventualmente revocarli previa comunicazione al dipendente, se la mutata situazione organizzativa del reparto lo renda necessario.

RIUNIONI E ATTIVITÀ FORMATIVE

E' considerato orario di lavoro a tutti gli effetti e come tale deve essere contabilizzato e di norma programmato, l'orario svolto per partecipare a riunioni di servizio ed a corsi di formazione obbligatoria previsti nel piano formativo aziendale, anche finalizzati ad ottenere il numero di crediti ECM previsti. La partecipazione ai corsi di formazione potrà essere consentita dal coordinatore, in coerenza con le esigenze di servizio.

NORMA DI PROTEZIONE

A tutela dei lavoratori e a garanzia della funzionalità dei servizi e dei livelli essenziali di assistenza, sono individuate le seguenti norme di protezione:

- nella giornata in cui per il lavoratore è previsto lo "smonto notte", non è possibile programmare/effettuare qualsivoglia orario aggiuntivo, se non nella misura prevista dall'art. 7 del D.Lgs. n. 66 del 2003.
- gli orari aggiuntivi per la libera professione di supporto al personale medico, l'attività per formazione, i progetti obiettivo, ecc. sono ammessi nel rispetto del riposo settimanale e computate nel limite massimo delle 48 ore settimanali;

- laddove, oltre al turno, sia prevista la pronta disponibilità, questa si articolerà in base alla normativa vigente e di norma con l'orario dalle 21.00 alle 07.00, fatti salvi i turni di pronta disponibilità già in essere per i quali ci si impegna a procedere ad una revisione da avviare entro il 31 dicembre 2014. Per il personale turnista in pronta disponibilità si prevede la presenza in servizio, qualora programmata, il giorno successivo nel turno pomeridiano;
- i rientri in servizio per situazioni di criticità o recupero orario sono consentiti nella misura massima di numero di n. 2 rientri mensili, fatto salvo le ulteriori disponibilità del lavoratore e nel rispetto del riposo settimanale spettante.

CONSECUTIVITÀ DEL RIPOSO GIORNALIERO

E' prevista la deroga al principio della consecutività del riposo giornaliero previsto dal D. Lgs 66/2003 per:

- le attività di formazione professionale;
- le attività correlate ai soggiorni di risocializzazione (DSM), anche al di fuori dell'azienda;
- cambio turni, per motivate esigenze, richiesti dai dipendenti e preventivamente autorizzati dal coordinatore;
- per l'attivazione di specifici e temporanei progetti che prevedano l'effettuazione di orario aggiuntivo.

TURNI NELLE 12 ORE.

Potrà essere introdotto sperimentalmente il seguente modello orario:
turno misto di 6 ore antimeridiane e 7 ore pomeridiane, o viceversa, con compensazione con n. 1 riposo ogni 15 giorni.

Il turno continuato pari a ore 7.12 su 5 giorni rimane indicato nelle realtà operative in cui l'eventuale pausa comporterebbe una non proficua interruzione del ciclo operativo e/o della continuità assistenziale.

DISPOSIZIONE FINALE

Atteso che la situazione contingente del personale è gravata da:

- diminuzione ore effettivamente lavorate a seguito del numero crescente di assenze dal servizio per la fruizione dei benefici di cui alla legge 104/92 e 151/01
- adeguamento al nuovo modello orario con riconoscimento del tempo "cambio turno",
- programmazione delle ferie estive,

l'azienda sta procedendo a misure straordinarie per l'adeguamento delle dotazioni di personale al fine di garantire la normale turnazione attraverso l'assunzione di personale extra turn-over (e non anticipando piano assunzioni 2015) già richiesta alla regione veneto come da nota allegata stimata in 20 unità (12 infermieri e 8 OSS).

Nel frattempo l'azienda si impegna a garantire nelle UUOO i contingenti minimi previsti in caso di sciopero o in alternativa di adottare misure di contenimento delle attività per mantenere un'adeguata assistenza

Concordano altresì che il presente accordo abbia validità sino a eventuali ed ulteriori modifiche organizzative correlate all'applicazione di nuove disposizioni ,anche in termini di livelli minimi assistenziali.

Mestre, 29.05.2014. Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Azienda


Dr. Fabio Perina
Direttore Amministrativo



Dr.ssa Rita Finotto
Direttore Sanitario

31/6/14


Dr. Claudio Beltrame
Direttore dei Servizi Sociali




Dr.ssa Chiereghin Laura
Direttore UOC Amministrazione e Gestione
Risorse Umane ad interim



Per le OO.SS.

CISL FPS



CGIL FP



UIL FPL



FSI



RSU

